



Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)

13778/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0382(COD)**

**EF 256
ECOFIN 1237
CODEC 1802
ECB**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione <i>- Orientamento generale</i>

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda
l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti fa parte della strategia della Commissione volta a fornire una visione dell'Unione come potenza economica. A tal fine è necessario istituire un mercato unico dei servizi finanziari affrontando le inefficienze del mercato derivanti dalla frammentazione e creare mercati europei dei capitali realmente integrati, che siano accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione. È altresì importante sfruttare il potenziale dei mercati finanziari dell'Unione fornendo accesso a finanziamenti più efficienti basati sui mercati dei capitali e agevolando i flussi transfrontalieri di capitali, il che dovrebbe a sua volta sostenere l'economia dell'Unione, stimolare la creazione di posti di lavoro e rafforzare la competitività.
- (2) È necessario promuovere un mercato dei capitali senza soluzione di continuità in tutta l'UE mediante il rafforzamento del quadro di vigilanza e l'eliminazione della frammentazione normativa, garantendo in tal modo una migliore integrazione dei mercati dei capitali in tutta l'Unione. In particolare se da un lato l'integrazione dei mercati dei capitali nell'Unione dovrebbe, in ultima analisi, essere un processo guidato dal mercato, taluni ostacoli derivanti in particolare dal quadro legislativo dell'Unione possono frapporsi alla realizzazione di progressi. L'Unione dovrebbe pertanto concentrarsi sull'eliminazione degli ostacoli nei settori della negoziazione, della post-negoziazione e della gestione patrimoniale, nonché degli ostacoli all'adozione di nuove tecnologie. Con l'approfondirsi dell'integrazione dei mercati, è altresì essenziale che il quadro di vigilanza dell'Unione evolva di conseguenza.

- (3) Nel contesto dell'obiettivo politico di semplificare la normativa in materia di servizi finanziari e garantire un'attuazione più efficace ed efficiente delle politiche dell'Unione, il 1° ottobre 2025 la Commissione, dopo aver consultato le autorità europee di vigilanza, l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), il Consiglio e il Parlamento europeo, ha inviato una lettera in cui si escludevano dalle priorità i conferimenti di poteri non essenziali per l'efficace funzionamento della normativa di livello 1. Per quanto concerne i conferimenti di poteri non prioritari per i quali la Commissione sarebbe giuridicamente tenuta ad agire (entro una determinata data), la chiarezza del diritto per i portatori di interessi risulterebbe migliorata modificando anche l'atto di base.
- (4) La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² dovrebbe essere allineata alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³ per quanto riguarda la notifica di cambiamenti sostanziali nella portata dell'autorizzazione. Gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le loro società di gestione, prima di attuare qualsiasi cambiamento sostanziale delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione iniziale, dovrebbero pertanto essere tenuti a informarne le autorità competenti del loro Stato membro d'origine, le quali dovrebbero avere la facoltà di opporsi a tali cambiamenti o limitarli entro un termine definito e prorogabile.

² Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

³ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).

- (5) La direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE non riconoscono la nozione di gruppo di gestione patrimoniale con le relative sinergie e rischi connessi. Attualmente i gruppi di gestione patrimoniale che operano in tutta l'Unione sono tenuti a mantenere risorse umane e tecniche separate a livello di ciascun soggetto del gruppo e la delega di funzioni ad altri soggetti all'interno dello stesso gruppo è sottoposta all'applicazione di tutti gli obblighi relativi alle deleghe. Per agevolare le operazioni dei gruppi di gestione patrimoniale nel mercato unico, la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE dovrebbero riconoscere la nozione di gruppo UE di società di gestione e gestori di fondi di investimento alternativi ("GEFIA"), in cui dovrebbero rientrare tutte le società di gestione e i GEFIA autorizzati, nonché le imprese di investimento e gli enti creditizi stabiliti nell'Unione e debitamente autorizzati a norma, rispettivamente, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Per facilitare la condivisione delle risorse a livello di gruppo ed evitare un'inutile duplicazione delle risorse tra i diversi soggetti dell'UE all'interno del gruppo, è opportuno specificare ulteriormente che le società di gestione e i GEFIA dovrebbero essere in grado di utilizzare le risorse umane e tecniche di altri soggetti appartenenti al proprio gruppo UE per lo svolgimento delle proprie attività. ***Dato che i soggetti del gruppo UE sono assoggettati a un quadro normativo comune, alcuni requisiti possono essere disapplicati se le società di gestione e i GEFIA delegano funzioni o servizi ad altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo UE. Questo quadro semplificato alleggerisce l'onere normativo per i modelli operativi dei gruppi UE, mantenendo nel contempo un controllo di vigilanza e una tutela degli investitori efficaci, dato che tali accordi possono ancora comportare determinati rischi.***

⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

- (6) Al fine di ridurre le disparità nazionali in termini di condizioni giuridiche e operative applicabili ai gestori di patrimoni e ai fondi di investimento all'interno dell'Unione, è opportuno eliminare le discrezionalità nazionali attualmente previste dalla direttiva 2009/65/CE e dalla direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda il recepimento e l'attuazione di talune disposizioni che consentono agli Stati membri di interpretare, integrare o derogare a norme fondamentali e che ostacolano lo sviluppo del mercato unico.
- (7) Attualmente ogni Stato membro elabora regole di condotta e norme prudenziali nazionali che le società di gestione e i GEFIA sono tenuti a rispettare e che si traducono in corpora di norme nazionali divergenti che ostacolano lo sviluppo di un vero e proprio mercato unico per i gestori di fondi. Per assicurare un'applicazione uniforme e un'attuazione coerente delle norme prudenziali e delle regole di condotta per le società di gestione e i GEFIA in tutta l'Unione, l'ESMA può elaborare orientamenti per specificare il contenuto di tali norme.

Per beneficiare delle migliori prassi esistenti e dell'esperienza nazionale in materia di vigilanza, l'ESMA dovrebbe istituire un gruppo temporaneo di progetto congiunto con le autorità nazionali competenti al fine di sviluppare orientamenti efficienti, efficaci e armonizzati. Nello svolgere tali lavori, l'ESMA e le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali vigenti, del principio di proporzionalità, della certezza del diritto e della necessità di evitare costi e oneri amministrativi superflui per i partecipanti al mercato.

- (8) Per ridurre gli oneri normativi a carico delle società di gestione e dei GEFIA che gestiscono o intendono gestire OICVM e FIA su iniziativa di terzi, è necessario imporre alle società di gestione e ai GEFIA di comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine, al momento dell'autorizzazione, il fatto che gestiscono o intendono gestire OICVM e FIA su iniziativa di terzi, ed esigere che siano in grado di dimostrare a tali autorità, soltanto su richiesta, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire, gestire, monitorare o, se del caso, divulgare i conflitti di interessi.
- (9) Al fine di evitare oneri procedurali ingiustificati per le attività transfrontaliere, è necessario garantire un'applicazione più efficiente del passaporto di gestione a norma della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE. Per tale motivo, i termini entro i quali le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione e del GEFIA devono trasmettere alle autorità dello Stato membro ospitante le informazioni sull'intenzione della società di gestione o del GEFIA di operare in tale territorio, con o senza succursale, dovrebbero essere ridotti rispettivamente a un mese e 15 giorni *lavorativi*. Parallelamente, anche il tempo a disposizione delle autorità ospitanti della società di gestione per adottare le necessarie disposizioni in materia di vigilanza dovrebbe essere ridotto a un mese. Per allineare la direttiva 2009/65/CE alla direttiva 2011/61/UE, garantire norme uniformi per le attività transfrontaliere delle società di gestione ed eliminare le divergenze nazionali che creano inutili ostacoli amministrativi, è opportuno stabilire che gli Stati membri ospitanti non possano imporre obblighi supplementari alle società di gestione che operano nel loro territorio.

- (10) Per integrare i passaporti di gestione e di commercializzazione esistenti per gli OICVM, le società di gestione e i GEFIA ed eliminare gli ostacoli normativi che impediscono la prestazione transfrontaliera di servizi di depositario, è opportuno introdurre ***la possibilità per gli Stati membri di consentire agli OICVM e ai FIA stabiliti nel loro territorio di nominare depositari situati in altri Stati membri. L'introduzione di tale deroga all'attuale*** restrizione che impone che il depositario sia stabilito nello stesso Stato membro del fondo ***consentirà*** ai GEFIA e agli OICVM ***degli Stati membri*** di nominare un depositario stabilito ovunque nell'Unione. Per ***garantire la tutela degli investitori*** e attenuare i ***potenziali*** rischi per la stabilità finanziaria, ***ciò*** dovrebbe essere consentito, ***nel caso degli OICVM, solo se i depositari sono autorizzati come enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE e, nel caso dei FIA, solo per i depositari*** autorizzati come enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che sono soggetti a requisiti prudenziali e a una vigilanza tali da assicurare ***■ che i depositari siano in grado di adempiere i propri obblighi normativi in materia di custodia e salvaguardia degli attivi del fondo e di sorveglianza delle attività del fondo. Tali disposizioni dovrebbero essere ulteriormente sostenute da appropriati meccanismi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti del depositario e quelle degli OICVM, dei FIA, delle società di gestione e dei GEFIA, che chiariscano le rispettive responsabilità di vigilanza e mantengano*** garanzie coerenti in tutti gli Stati membri.

■

- (13) Al fine di garantire un'attuazione coerente e una maggiore armonizzazione dei requisiti di commercializzazione in tutti gli Stati membri, le disposizioni della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE riguardanti la commercializzazione di FIA UE gestiti da GEFIA UE presso investitori professionali e la commercializzazione di OICVM in tutta l'Unione così come le disposizioni sui poteri delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti nei confronti degli OICVM e dei FIA commercializzati nel loro territorio sono spostate nel regolamento (UE) 2019/1156 affinché siano direttamente applicabili negli Stati membri.
- (14) Per *rafforzare la convergenza in materia di vigilanza* ed eliminare gli ostacoli *alle attività transfrontaliere dei gruppi di gestione patrimoniale di grandi dimensioni*, è opportuno *istituire un collegio di coordinamento per ciascun grande gruppo transfrontaliero di società di gestione e di GEFIA che soddisfi criteri oggettivi relativi al patrimonio gestito nell'Unione e alle attività transfrontaliere. Ciascun collegio di coordinamento dovrebbe costituire un forum per la convergenza, la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti responsabili della vigilanza dei soggetti appartenenti al gruppo, comprese le pertinenti autorità ospitanti. Dovrebbe individuare divergenze, casi di sovraregolamentazione, lacune, duplicazioni o incoerenze sostanziali negli approcci di vigilanza e sostenere risposte coordinate alle questioni che interessano più di uno Stato membro. Il collegio di coordinamento dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sulle informazioni esistenti ed evitare inutili duplicazioni delle segnalazioni e delle attività di vigilanza. Le autorità competenti dei paesi terzi e i rappresentanti del gruppo dovrebbero poter partecipare, se del caso, nel rispetto delle garanzie in materia di riservatezza e segreto professionale. Il collegio di coordinamento non dovrebbe esercitare poteri di vigilanza o decisionali né modificare le responsabilità dell'ESMA o delle autorità competenti. Le sue osservazioni non dovrebbero essere vincolanti. L'ESMA dovrebbe utilizzare le conoscenze orizzontali acquisite attraverso la partecipazione ai collegi di coordinamento per individuare lacune normative, incoerenze, duplicazioni, casi di sovraregolamentazione e altri ostacoli al funzionamento efficiente del quadro di vigilanza dell'Unione e, se del caso, affrontarli mediante i suoi strumenti di convergenza in materia di vigilanza.*

(15)



- (16) Per garantire l'efficace funzionamento del mercato unico dei fondi di investimento, dei gestori dei patrimoni e dei depositari ed eliminare gli ostacoli in materia di vigilanza che impediscono l'esercizio transfrontaliero dei diritti di passaporto, all'ESMA dovrebbe essere conferito il potere di individuare e affrontare i casi in cui le prassi di vigilanza sono divergenti, costituiscono duplicazioni, risultano ridondanti o carenti ostacolando le operazioni dei gestori di patrimoni e dei depositari nel mercato unico o i casi in cui tali imprese operano su base transfrontaliera senza rispettare il diritto dell'UE. In tali casi, l'ESMA dovrebbe attuare un processo di escalation, partendo da un confronto con le autorità nazionali e i portatori di interessi per favorire una maggiore convergenza reciproca e, se necessario, avvalendosi dei propri poteri di coordinamento e intervento, in modo da porre rimedio in maniera tempestiva ed efficace a restrizioni ingiustificate in relazione alle attività transfrontaliere o ai casi di non conformità al diritto dell'UE. Per gli stessi motivi è necessario provvedere affinché, qualora tali problemi persistano nonostante il processo di escalation, l'ESMA, ***sulla base di una raccomandazione motivata del suo comitato esecutivo, sottoponga la questione al proprio consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe determinare se sussistano le condizioni per l'esercizio dei pertinenti poteri a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e se tale azione sia necessaria e proporzionata.***
- (17) Per allineare la direttiva 2009/65/CE alla direttiva 2011/61/UE e garantire una vigilanza coerente e una cooperazione efficace tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di deferire all'ESMA eventuali controversie in merito a valutazioni, azioni od omissioni nei settori in cui la direttiva 2009/65/CE impone il coordinamento, in modo che l'ESMA possa intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

- (18) Al fine di ridurre gli oneri normativi superflui *e duplici* per le società di gestione e le società di investimento degli OICVM, è opportuno eliminare l'obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
- (19) Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme armonizzate in materia di autorizzazione e gestione delle sedi di negoziazione. La maggior parte di tali norme deriva da disposizioni precedentemente stabilite nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni relative all'autorizzazione e al funzionamento dei mercati regolamentati e i requisiti per le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") o un sistema organizzato di negoziazione ("OTF"). Al fine di rispecchiare adeguatamente lo spostamento di tali disposizioni dalla direttiva 2014/65/UE al regolamento (UE) n. 600/2014, è opportuno sopprimere o modificare, se del caso, tali disposizioni nella direttiva 2014/65/UE. Allo stesso tempo, alcune disposizioni della direttiva 2014/65/UE relative all'autorizzazione delle imprese di investimento dovrebbero essere mantenute, in quanto le imprese di investimento che gestiscono un MTF o un OTF restano soggette ai requisiti generali per l'autorizzazione delle imprese di investimento ai sensi di tale direttiva.

- (20) L'articolo 37 della direttiva 2014/65/UE prevede norme relative all'accesso da parte delle imprese di investimento di altri Stati membri a sistemi di controparte centrale ("CCP"), compensazione e regolamento, nonché il diritto per i membri e i partecipanti di un mercato regolamentato di designare un sistema di regolamento. L'articolo 38 della direttiva 2014/65/UE prevede la possibilità per un MTF di concludere accordi di accesso con una controparte centrale e con un sistema di regolamento di un altro Stato membro al fine di consentire la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel quadro dei suoi sistemi. Dato che le disposizioni in materia di accesso sono ora stabilite nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento e del Consiglio, e che il regolamento (UE) n. 600/2014 armonizza ulteriormente tali disposizioni in materia di accesso, è opportuno sopprimere sia l'articolo 37 che l'articolo 38 dalla direttiva 2014/65/UE.
- (21) Gli articoli 57 e 58 della direttiva 2014/65/UE stabiliscono norme per quanto riguarda la negoziazione di strumenti derivati su merci, quote di emissione e strumenti derivati sulle quote di emissione. Alcune di queste norme sono applicabili alle sedi di negoziazione. Poiché le norme relative al funzionamento delle sedi di negoziazione sono trasferite dalla direttiva 2014/65/UE al regolamento (UE) n. 600/2014, è opportuno modificare gli articoli 57 e 58 della direttiva 2014/65/UE affinché anche tali norme, laddove applicabili alle sedi di negoziazione, siano spostate nel regolamento (UE) n. 600/2014.

- (22) /Al fine di garantire un finanziamento adeguato dell'ESMA, è necessario stabilire che questa sia finanziata per il 50 % con fondi dell'Unione e per il 50 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie per i nuovi compiti previsti per l'ESMA dalla presente direttiva che non sono finanziati mediante commissioni./
- (23) Sebbene la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE abbiano introdotto norme armonizzate per l'autorizzazione degli OICVM, delle società di gestione e dei GEFIA, nonché per le informazioni da presentare alle autorità nazionali competenti, nel processo di autorizzazione persistono prassi nazionali divergenti. Tali incoerenze complicano le operazioni transfrontaliere e ostacolano il funzionamento del passaporto di gestione. Al fine di garantire un'armonizzazione coerente nell'autorizzazione degli OICVM, delle società di gestione e dei GEFIA, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare le ■ informazioni da fornire alle autorità competenti nell'ambito della domanda di autorizzazione degli OICVM, delle società di gestione e dei GEFIA, nonché i metodi e le modalità per la loro trasmissione. ***La presente direttiva e le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero confermare che le autorità nazionali competenti possono continuare a chiedere ulteriori chiarimenti o informazioni.*** Per standardizzare il processo di autorizzazione, tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre stabilire modelli ***standard***, norme in materia di dati, formati e istruzioni per la comunicazione di tali informazioni. Inoltre, al fine di garantire un'applicazione coerente delle disposizioni relative alle informazioni che devono essere notificate dalle imprese di investimento che prestano servizi di investimento o che esercitano attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA.

⁶ ■ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(23 bis) Per beneficiare delle migliori prassi esistenti e dell'esperienza nazionale in materia di vigilanza, l'ESMA dovrebbe istituire un gruppo temporaneo di progetto congiunto con le autorità nazionali competenti al fine di sviluppare procedure di autorizzazione efficienti, efficaci e armonizzate. Nello svolgere tali lavori, l'ESMA e le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali vigenti, del principio di proporzionalità, della certezza del diritto e della necessità di evitare costi e oneri amministrativi superflui per i partecipanti al mercato.

(24) Al fine di garantire un'attuazione coerente delle disposizioni relative al formato delle informazioni che devono essere notificate dalle imprese di investimento che prestano servizi di investimento o che esercitano attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi, come pure delle disposizioni relative alle relazioni riguardanti le posizioni delle imprese di investimento che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissioni al di fuori di una sede di negoziazione, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, conformemente all'articolo 291 TFUE e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA.

(25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le differenze nel recepimento delle direttive interessate dalla presente proposta hanno creato lacune normative che possono essere colmate soltanto mediante un intervento a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (26) La presente direttiva introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transfrontalieri ai sensi del regolamento (UE) 2024/903. È stata pertanto completata una valutazione dell'interoperabilità. La relazione che ne deriva confluisce nel capitolo "Dimensioni digitali" della scheda finanziaria e digitale legislativa e sarà pubblicata anche sul portale "Europa interoperabile" a seguito dell'adozione dell'atto legislativo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di movimenti di capitali e quelle del regolamento (UE) 2019/1156, nessuno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti in un altro Stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, disposizioni ulteriori nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove tali OICVM commercializzino le loro quote nel territorio di tale Stato membro.";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) "valori mobiliari": valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, punto 44), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).";

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) "fusione nazionale": una fusione tra OICVM stabiliti nello stesso Stato membro, ove almeno uno degli OICVM interessati sia stato notificato conformemente all'articolo 17 quater del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

¹ Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1156/oj>).";

c) sono aggiunte le lettere da v) a y) seguenti:

"v) "gruppo UE di una società di gestione e di un GEFIA": in relazione a una determinata società di gestione o a un determinato GEFIA, un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, composto da uno dei soggetti seguenti:

a) società di gestione, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva, che sono stabilite nell'Unione e che sono autorizzate conformemente alla presente direttiva;

- b) gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che sono stabiliti nell'Unione e che sono autorizzati conformemente a tale direttiva;
- c) imprese di investimento, quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, che sono stabilite nell'Unione e che sono autorizzate conformemente a tale direttiva;
- d) enti creditizi, quali definiti all'articolo **4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che sono stabiliti nell'Unione e che sono autorizzati conformemente a tale **regolamento**;
- w) "SFT": un'operazione di finanziamento tramite titoli quale definita all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- x) "GEFIA": un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.

- y) *"data del primo investimento dell'OICVM": la data in cui l'OICVM acquisisce per la prima volta, direttamente o indirettamente, un interesse giuridico o beneficiario in un'attività nel contesto dell'attuazione della sua politica di investimento, o, se precedente, assume per la prima volta un obbligo incondizionato e giuridicamente vincolante di acquisire tale interesse. Un'acquisizione o un obbligo assunto unicamente a fini di gestione del contante, gestione della liquidità, copertura o collocamento temporaneo di capitale non investito non costituisce il primo investimento, a meno che non rientri nell'obiettivo o nella strategia di investimento dichiarati dell'OICVM.*

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

¹ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).

¹ ***Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).***

¹ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>).";

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri esigono che gli OICVM notifichino, prima dell'attuazione, alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine ogni cambiamento sostanziale previsto delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione iniziale, in particolare i cambiamenti significativi previsti per quanto riguarda la società di gestione o il depositario, o qualsiasi cambiamento sostanziale previsto del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo.

Ove decidano di imporre restrizioni o di respingere detti cambiamenti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne informano l'OICVM entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo per un massimo di un mese ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica all'OICVM. I cambiamenti possono essere attuati se le autorità competenti interessate non vi si oppongono entro il relativo periodo di valutazione.";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo "ESMA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) **■** le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione dell'OICVM, in conformità del presente articolo;
- b) ***le condizioni pertinenti per le*** procedure e alle tempistiche da rispettare nell'ambito della domanda di autorizzazione di un OICVM, in conformità del presente articolo, ***compresi i criteri per ritenere completa una domanda ai fini di tali tempistiche; e***
- c) i metodi e le modalità di trasmissione delle informazioni ***di cui alla lettera a).***

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, l'ESMA istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza.

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera a) non impedisce alle autorità competenti di richiedere le informazioni supplementari che ritengono necessarie per la valutazione di una domanda caso per caso, tenendo conto della natura, della complessità e delle circostanze particolari del caso.

L'ESMA elabora soluzioni informatiche, compresi modelli *standard*, norme relative ai dati, formati e istruzioni per la comunicazione delle informazioni di cui alla lettera a).

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).";

- 4) all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché una società di gestione possa essere autorizzata a prestare, oltre ai servizi di gestione dell'OICVM, anche i servizi seguenti:";

- 5) l'articolo 7 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- 1) il primo comma è così modificato:

- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i requisiti seguenti:";

- b) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

- "c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante la struttura organizzativa della società di gestione e che specifichi le risorse umane e tecniche che saranno impiegate per l'esercizio dell'attività della società di gestione e informazioni sulle persone che dirigono di fatto la società di gestione in questione, comprese:";
- c) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- "e) la società di gestione fornisce informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi funzioni in conformità dell'articolo 13, fra cui:";
- d) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità competenti non esigono che le società di gestione dispongano di fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui alla lettera a), punto i), se le società di gestione in questione beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione; questi ultimi devono avere la sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo, purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione.";

2) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. ■

Nella domanda di autorizzazione di una società di gestione che si avvale delle risorse umane e tecniche di uno o più soggetti appartenenti *allo stesso* gruppo UE per svolgere la propria attività sono specificate, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le risorse umane e tecniche in questione. L'autorizzazione di una società di gestione non è subordinata alla condizione che quest'ultima si astenga dall'utilizzare le risorse di uno o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo UE.";

3) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e dell'articolo 29, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) ■ le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione della società di gestione o della società di investimento, in conformità del presente articolo e dell'articolo 29, compreso il programma di attività; ■
- b) *le condizioni pertinenti per le* procedure e alle tempistiche da rispettare nell'ambito della domanda di autorizzazione della società di gestione o della società di investimento, *compresi i criteri per ritenere completa una domanda ai fini di tali tempistiche; e*

- c) i metodi e le modalità di trasmissione delle informazioni *di cui alla lettera a)*.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, l'ESMA istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza.

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera a) non impedisce alle autorità competenti di richiedere le informazioni supplementari che ritengono necessarie per la valutazione di una domanda caso per caso, tenendo conto della natura, della complessità e delle circostanze particolari del caso.

L'ESMA elabora soluzioni informatiche, compresi modelli **standard**, norme relative ai dati, formati e istruzioni per la comunicazione delle informazioni di cui alla lettera a).

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

4) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

"Ove decidano di imporre restrizioni o di respingere i cambiamenti di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione ne informano la società di gestione entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo per un massimo di un mese ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica alla società di gestione. I cambiamenti possono essere attuati se le autorità competenti interessate non vi si oppongono entro il relativo periodo di valutazione.";

6) all'articolo 8, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. L'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione a una delle società di gestione elencate di seguito informa di tale autorizzazione le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato:";

7) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le società di gestione autorizzate in uno Stato membro osservano in ogni momento le norme prudenziali ■ .";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 112 bis, per precisare:

- a) le norme, le procedure e i meccanismi di cui al paragrafo 1;
- b) le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interessi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).

Per assicurare un'applicazione uniforme delle norme prudenziali per le società di gestione e un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri, l'ESMA può adottare orientamenti per specificare il contenuto di tali norme.

Nell'elaborare i progetti di orientamenti di cui al presente paragrafo, l'ESMA istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza.

8) l'articolo 13 è così modificato:

-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Se una società di gestione delega a uno o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo UE l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato II o la prestazione dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le lettere f), g), h) e j) non si applicano.";

-b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Il terzo può subdelegare le funzioni o i servizi che gli sono stati delegati purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la società di gestione ha fornito il suo previo consenso alla subdelega;***
- b) la società di gestione ne ha dato notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine prima che decorressero gli effetti degli accordi di subdelega; e***
- c) le condizioni di cui al paragrafo 1, fermo restando che tutti i riferimenti al "delegato" si intendono riferiti al "subdelegato".***

Se il subdelegato appartiene allo stesso gruppo UE della società di gestione e del delegato, le lettere f), g), h) e j) del paragrafo 1 non si applicano.

Qualora una funzione di cui all'allegato II o un servizio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sia ulteriormente subdelegato, il comma precedente si applica a ciascun livello successivo solo se ogni soggetto della pertinente catena di delega appartiene allo stesso gruppo UE della società di gestione.

Se una funzione o un servizio è delegato o subdelegato a un soggetto che non appartiene allo stesso gruppo UE, il paragrafo 1, primo comma, si applica integralmente a tale delega o subdelega e a qualsiasi successiva subdelega da parte di tale soggetto. ";

a) il paragrafo 2 è così modificato:

"2. La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato alcune sue funzioni o servizi a un terzo, *o da qualsiasi ulteriore subdelega, o che abbia delegato* a uno o più soggetti appartenenti *allo stesso* gruppo UE *lo svolgimento delle* proprie funzioni ■. La società di gestione non delega le proprie funzioni o i propri servizi né si avvale delle funzioni o dei servizi di uno o più soggetti appartenenti *allo stesso* gruppo UE in misura tale da non poter più essere considerata, in sostanza, il gestore dell'OICVM o il fornitore dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e in misura tale da diventare una società fantasma.";

■

9) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le società di gestione autorizzate in uno Stato membro osservano in ogni momento le regole di condotta. Tali regole di condotta obbligano la società di gestione a:";

- b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per assicurare un'applicazione uniforme delle regole di condotta di cui al paragrafo 1 e un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri, l'ESMA può adottare orientamenti per precisare il contenuto di tali norme.

Nell'elaborare i progetti di orientamenti di cui al presente paragrafo, l'ESMA istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza.

- c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. Se una società di gestione gestisce o intende gestire un OICVM su iniziativa di un terzo, compresi i casi in cui tale OICVM utilizza il nome di un terzo iniziatore o in cui una società di gestione nomina un terzo iniziatore come delegato ai sensi dell'articolo 13, la società di gestione ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine al momento dell'autorizzazione e, tenendo conto di eventuali conflitti di interessi, dimostra loro, su richiesta, la propria conformità al paragrafo 1, lettera d). In particolare, la società di gestione dimostra le misure ragionevoli adottate per prevenire i conflitti di interessi derivanti dai rapporti con il terzo o, qualora non sia possibile prevenire tali conflitti di interessi, le modalità con cui individua, gestisce, monitora e, se del caso, divulga tali conflitti di interessi per evitare che incidano negativamente sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori.";

10) all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le società di gestione o, se del caso, le società d'investimento rendono disponibili le strutture di cui all'articolo 17 ter del regolamento (UE) 2019/1156 e definiscono procedure e meccanismi appropriati intesi a garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e che questi ultimi non siano limitati nell'esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'OICVM. Tali misure consentono agli investitori di presentare reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.";

11) all'articolo 16, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se una società di gestione così autorizzata propone, senza stabilire una succursale, soltanto di commercializzare le quote dell'OICVM che essa gestisce, come previsto all'allegato II.2, **punto 2)**, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'OICVM, senza proporre di effettuare altre attività o servizi, tale commercializzazione è soggetta esclusivamente ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1156.";

12) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

- "3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro un mese dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.";
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Una società di gestione che svolge attività tramite una succursale all'interno del territorio dello Stato membro ospitante deve rispettare le norme di cui all'articolo 14 come attuate dallo Stato membro ospitante della società di gestione.";
- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione dispongono di un periodo di un mese, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sull'osservanza da parte della società di gestione delle norme di loro competenza.";

d) è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

"7 bis. Lo Stato membro ospitante della società di gestione non impone obblighi supplementari alla società di gestione per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.";

13) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 15 giorni *lavorativi* dal loro ricevimento.";

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Lo Stato membro ospitante della società di gestione non impone obblighi supplementari alla società di gestione per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Una società di gestione che svolge attività in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme di cui all'articolo 14 come attuate dallo Stato membro d'origine della società di gestione.";

14) all'articolo 19, paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) agli obblighi di informativa e rendicontazione dell'OICVM, compresi il prospetto e le relazioni periodiche;"

15) all'articolo 20 bis, il paragrafo 3 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in relazione a tutti gli OICVM soggetti alla loro vigilanza siano messe a disposizione di altre autorità competenti interessate, dell'ESMA, dell'ABE, dell'EIOPA e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ove necessario ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, mediante le procedure di cui all'articolo 101.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM o dello Stato membro d'origine della società di gestione forniscono tempestivamente informazioni mediante le procedure di cui all'articolo 101 e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora una società di gestione sotto la loro responsabilità, o un OICVM gestito da tale società di gestione, costituisca potenzialmente una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri enti di importanza sistemica in altri Stati membri, o per la stabilità del sistema finanziario in un altro Stato membro.";

16) all'articolo 23, paragrafo 1, sono aggiunti i *commi* seguenti:

"In deroga al primo comma, ***uno Stato membro d'origine dell'OICVM può consentire al suo OICVM autorizzato di*** nominare un depositario che abbia la propria sede legale o sia stabilito ***in un altro*** Stato membro, ***purché tale depositario*** rientri ***nella*** categoria di cui al paragrafo 2, lettera b), sia debitamente autorizzato a prestare servizi in altri Stati membri a norma della direttiva 2013/36/UE ***e sia sottoposto a vigilanza in qualità di depositario nello Stato membro d'origine del depositario.*** ■

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma ne informano l'ESMA e la Commissione. L'ESMA compila e mantiene aggiornato un elenco di tali Stati membri, lo trasmette alle autorità nazionali competenti e lo pubblica sul sito web dell'ESMA.

Il depositario di cui al secondo comma non è soggetto ad alcun requisito regolamentare o di vigilanza aggiuntivo sulla base della sua nomina di OICVM autorizzato in un altro Stato membro.

Quando è nominato a norma del secondo comma, il depositario rispetta, nell'esercizio delle sue funzioni in relazione all'OICVM, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili a tale OICVM nello Stato membro d'origine di quest'ultimo e qualsiasi ordine legittimo emesso dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM in relazione a tale OICVM. Il depositario adotta le disposizioni necessarie per assicurare tale conformità. Ciò non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro d'origine del depositario.";

16 bis) l'articolo 26 bis è sostituito dal seguente:

"Il depositario, su richiesta, fornisce all'autorità o alle autorità responsabili della sua vigilanza, alle autorità competenti dell'OICVM e alle autorità competenti della società di gestione tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità a norma della presente direttiva.

Il depositario notifica senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM e alla società di gestione qualsiasi violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili all'OICVM, degli eventuali obblighi imposti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM o delle disposizioni del prospetto dell'OICVM.

Qualora l'autorità o le autorità responsabili della vigilanza del depositario, le autorità competenti dell'OICVM e le autorità competenti della società di gestione siano diverse, esse si scambiano senza indugio tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo o altrimenti ottenute nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi della presente direttiva.";

16 ter) è inserito il seguente articolo 26 bis bis:

"Articolo 26 bis bis

1. L'autorità o le autorità responsabili della vigilanza del depositario e le autorità competenti dell'OICVM e la società di gestione cooperano e si scambiano informazioni nella misura necessaria ai fini dell'esercizio dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale in relazione al depositario di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.

2. Quando hanno ragionevoli motivi di ritenere che il depositario di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, stia compiendo o abbia compiuto atti contrari alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM o della società di gestione ne informano senza indugio l'autorità o le autorità responsabili della vigilanza del depositario, che adottano le misure appropriate e informano le autorità notificanti dell'esito. Il presente paragrafo fa salve le competenze delle autorità competenti notificanti.

3. Qualora, nonostante le misure adottate dall'autorità o dalle autorità responsabili della vigilanza del depositario o perché tali misure si rivelano inadeguate o perché le autorità non intervengono entro un termine ragionevole, il depositario continui a tenere un comportamento che potrebbe essere lesivo degli interessi degli investitori dell'OICVM, o violi in altro modo la presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM possono:

- a) dopo aver informato l'autorità o le autorità responsabili della vigilanza del depositario, adottare tutte le opportune misure necessarie per proteggere gli investitori dell'OICVM, anche impedendo temporaneamente al depositario di accettare nuove nomine per l'OICVM in tale Stato membro; oppure*
- b) rinviare il caso all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.";*

17) l'articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR.";

b) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

18) l'articolo 31 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro d'origine della società di investimento esige che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva rispettino sempre le norme prudenziali.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"2. Per assicurare un'applicazione uniforme delle norme prudenziali per le società di investimento e un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri, l'ESMA può adottare orientamenti per specificare ulteriormente il contenuto delle norme di cui al paragrafo 1.";

Nell'elaborare i progetti di orientamenti di cui al presente paragrafo, l'ESMA istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza."

19) l'articolo 39 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) una versione aggiornata del prospetto per gli investitori dell'OICVM ricevente se stabilito in un altro Stato membro;"

b) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b. l'OICVM ricevente è stato notificato, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (UE) 2019/1156, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l'OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (UE) 2019/1156; e";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le autorità competenti concedono deroghe agli articoli da 52 a 55 all'OICVM ricevente per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di completamento della fusione, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma.";

20) l'articolo 43 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera e) è soppressa;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'OICVM oggetto di fusione o l'OICVM ricevente sia stato notificato ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (UE) 2019/1156, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante del relativo OICVM o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Di detta traduzione è responsabile l'OICVM che ha l'obbligo di fornire le informazioni. Tale traduzione riflette fedelmente il contenuto dell'originale.";

21) all'articolo 45, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Fatto salvo il paragrafo 1, per le fusioni tra OICVM e in deroga all'articolo 84, paragrafo 1, **■** gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ***abbiano la facoltà*** di imporre o ***autorizzare*** la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto ***e*** del rimborso di quote qualora una tale sospensione sia giustificata ***nell'interesse*** dei detentori di quote."; **■**

22) l'articolo 51 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli OICVM possono investire in SFT che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla presente direttiva.

In nessun caso queste SFT determineranno il discostamento dell'OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel regolamento del fondo o nel suo atto costitutivo o nel prospetto.";

b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all'articolo 52, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l'esposizione a fronte del patrimonio sottostante non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all'articolo 52. Se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non sono cumulati ai fini dei limiti di cui all'articolo 52.";

23) l'articolo 52 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché il limite del 5 % di cui al paragrafo 1, primo comma, sia elevato al 10 %, purché il totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dall'OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non superi il 40 % del valore del patrimonio dell'OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati effettuate con detti istituti.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché il limite del 5 % di cui al paragrafo 1, primo comma, sia elevato al 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri provvedono affinché il limite del 5 % di cui al paragrafo 1, primo comma, sia elevato al 25 % se le obbligazioni sono state emesse prima dell'8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, in vigore alla data dell'emissione, o nel caso in cui le obbligazioni rientrino nella definizione di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.";

¹ Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2162/oj>).";

d) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri autorizzano l'OICVM a investire, in modo cumulativo, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo fino a un limite massimo del 20 %.";

25) all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 52, le autorità competenti consentono a un OICVM di investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri, a condizione che l'OICVM possa dimostrare alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine che i propri detentori di quote beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficino i detentori di quote degli OICVM che rispettano i limiti di cui all'articolo 52.

Tale OICVM detiene valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30 % dell'importo totale del suo patrimonio **netto**.";

26) l'articolo 55 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti consentono a un OICVM di acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 20 % del proprio patrimonio **netto** sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo.";

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se un OICVM ha acquisito quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo, il patrimonio *dell'OICVM non deve necessariamente essere* cumulato con *quelli degli altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo* ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 52.";

■

28) all'articolo 57, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, concedono deroghe agli articoli da 52 a 55 agli OICVM appena costituiti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data *del primo investimento degli OICVM*.";

29) all'articolo 58, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"nei casi in cui l'OICVM master non raccolga capitali dal pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ma ha ■ uno o più OICVM feeder in tale Stato membro, *le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 corrispondenti al capo XI e all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva non si applicano a tale OICVM master*.";

30) all'articolo 59, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il prospetto dell'OICVM feeder e dell'OICVM master;"

- 31) all'articolo 63, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 74 e 82, l'OICVM feeder trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché la relazione annuale e la relazione semestrale dell'OICVM master alle competenti autorità del proprio Stato membro di origine.";
- 32) l'articolo 64 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Nel caso in cui l'OICVM feeder sia stato notificato conformemente all'articolo 17 quater del regolamento (UE) 2019/1156, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante dell'OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Gli Stati membri provvedono affinché l'OICVM feeder sia responsabile della traduzione. Tale traduzione riflette fedelmente il contenuto dell'originale.";
- 33) l'articolo 69 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il prospetto contiene le informazioni previste nello schema A dell'allegato I, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo allegati al prospetto a norma dell'articolo 71, paragrafo 1.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La relazione semestrale contiene le informazioni previste dalle sezioni da I a IV dello schema B dell'allegato I. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.";

34) all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di beni di cui all'articolo 50 diversa dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario o quando un OICVM riproduce un indice azionario o obbligazionario ■ , il suo prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono una menzione ben visibile che richiami l'attenzione sulla politica di investimento dell'OICVM e sul fatto che sia concentrata su tali investimenti.";

35) all'articolo 75, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione degli investitori nei modi specificati nel prospetto. Una copia cartacea della relazione annuale e della relazione semestrale è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.";

36) al capo IX, la sezione 3 è soppressa;

37) all'articolo 82 ter, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 10 gennaio 2028 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, della presente direttiva, le società di gestione e le società di investimento trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).";

38) all'articolo 83, paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti consentono agli OICVM di contrarre prestiti purché si tratti di:";

39) l'articolo 84 è così modificato:

a) il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:

"3 ter. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.";

b) il paragrafo 3 quinquies è sostituito dal seguente:

"3 quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 3 ter e 3 quater, l'ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM un parere sull'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b). L'ESMA comunica tale parere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione.";

c) il paragrafo 3 septies è sostituito dal seguente:

"3 septies. L'ESMA può elaborare orientamenti che forniscono indicazioni alle autorità competenti nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), nonché indicazioni sulle situazioni che potrebbero portare alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 3 ter. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta agli OICVM.";

40) il capo XI è soppresso;

41) all'articolo 97, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM sono competenti per esercitare la vigilanza dell'OICVM anche, se del caso, in base all'articolo 19 della presente direttiva. Tuttavia le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM sono competenti per vigilare ***sul rispetto dei requisiti di cui sono responsabili a norma*** dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2019/1156.";

42) all'articolo 98, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

43) all'articolo 99 bis, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

"s) l'OICVM che commercializza le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine non rispetta la procedura di cui all'articolo 17 quater del regolamento (UE) 2019/1156.";

44) all'articolo 101, il paragrafo 9 è soppresso;

45) all'articolo 106, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sullo stesso soggetto incombe l'obbligo di riferire qualsiasi fatto e decisione di cui venga a conoscenza nello svolgimento di un incarico di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un rapporto di controllo, con l'OICVM o con un'impresa che concorre all'attività dell'OICVM presso la quale detto soggetto svolge tale incarico.";

46) l'articolo 108 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il primo comma lascia impregiudicati i poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM di prendere misure nei confronti di tale OICVM a norma dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2019/1156.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la società di gestione di un OICVM ha sede in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM comunicano senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione *e agli Stati membri ospitanti degli OICVM* qualsiasi decisione concernente la revoca dell'autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell'OICVM, o qualsiasi sospensione dell'emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote che gli sia imposta.";

c) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri assicurano che nell'ambito del loro territorio sia legalmente possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro d'origine dell'OICVM a carico dell'*OICVM* a norma del paragrafo 2.";

47) sono inseriti i seguenti articoli da 110 ter a 110 quinquies:

"Articolo 110 ter

Collegi di coordinamento per grandi gruppi *transfrontalieri* di società di gestione e di GEFIA

1. Entro il [**OP**: inserire la data corrispondente a **18** mesi *dalla data di* entrata in vigore *della presente direttiva*] l'ESMA individua **i gruppi** di società di gestione **e di GEFIA** che **soddisfano entrambe** le condizioni seguenti:
 - a) **il valore aggregato del patrimonio gestito nell'Unione dalle** società di gestione **e dai GEFIA appartenenti al gruppo è pari o superiore** a 300 miliardi di EUR, **calcolato come media mobile nel corso dei 24 mesi precedenti; e**
 - b) **le società di gestione o i GEFIA appartenenti al gruppo sono stabiliti in più di uno Stato membro o il gruppo svolge attività di gestione patrimoniale in più di uno Stato membro attraverso la gestione o la commercializzazione di OICVM o FIA.**

2. **L'ESMA pubblica e gestisce un elenco dei gruppi individuati a norma del** paragrafo 1 **e riesamina tale elenco ogni due anni.**

Nel condurre il riesame, l'ESMA tiene conto degli sviluppi nell'entità e nella struttura del settore della gestione patrimoniale dell'Unione e della necessità di assicurare che il presente articolo rimanga limitato ai gruppi le cui dimensioni, complessità e attività transfrontaliere giustificano un coordinamento della vigilanza rafforzato ai fini della consulenza fornita a norma del paragrafo 5.

3. *Un gruppo incluso nell'elenco rimane soggetto al presente articolo fino al completamento del successivo riesame biennale. Nel corso di tale periodo il pertinente collegio di coordinamento prende in esame le attività e le operazioni transfrontaliere del gruppo conformemente al paragrafo 8.*

Una volta ultimato l'esame biennale, l'ESMA rimuove il gruppo dall'elenco se detto gruppo non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA specifica la data in cui la rimozione ha effetto, concedendo tempo sufficiente per la conclusione ordinata dei lavori in corso del collegio di coordinamento istituito a norma del presente articolo.

4. *Ai fini del presente articolo, per "gruppo" si intende un'impresa madre e le sue imprese figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE, laddove almeno due società di gestione o GEFIA appartenenti a tale gruppo sono stabiliti nell'Unione.*

I

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo [112 bis] al fine di modificare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi nell'entità e nella struttura del settore della gestione patrimoniale dell'Unione e della necessità di assicurare che il presente articolo rimanga limitato ai gruppi le cui dimensioni, complessità e attività transfrontaliere giustificano un coordinamento della vigilanza rafforzato.*

Prima di fornire consulenza alla Commissione in merito a una modifica della soglia, l'ESMA consulta le autorità competenti e corrobora la consulenza con adeguate prove statistiche e concernenti il mercato e la vigilanza.

6. **■** *L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:*
- a) la metodologia di calcolo del valore del patrimonio di cui al paragrafo 1, lettera a), compreso il trattamento dei dispositivi di gestione infragruppo e la necessità di evitare il doppio conteggio;*
 - b) le date di riferimento, le fonti di dati e le procedure da utilizzare per individuare i gruppi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1;*

- c) la metodologia per individuare la società di gestione o il GEFIA che gestisce la quota maggioritaria del valore aggregato del patrimonio ai fini del paragrafo 9;*
- d) le procedure per l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al paragrafo 2; e*
- e) i criteri da applicare per determinare se le attività transfrontaliere di una società di gestione o di un GEFIA incidono sostanzialmente su uno Stato membro ospitante ai fini del paragrafo 9, lettera c).*

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire data].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

- 7. Entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione o dall'aggiornamento dell'elenco di cui al paragrafo 2, l'ESMA ne dà notifica alle autorità competenti di cui al paragrafo 9. Per ciascun gruppo incluso nell'elenco è istituito un unico collegio di coordinamento. Il collegio di coordinamento si considera istituito alla data di tale notifica.*

- 8. *Il collegio di coordinamento facilita la convergenza, la cooperazione, la consultazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i suoi membri in relazione alle società di gestione e ai GEFIA appartenenti al gruppo. Non esercita i poteri di vigilanza o decisionali conferiti all'ESMA o a un'autorità competente.***

In particolare, il collegio di coordinamento:

- a) facilita lo scambio di pertinenti informazioni, valutazioni e pareri in materia di vigilanza;***
- b) promuove una comprensione comune delle attività, della governance, dei dispositivi di gestione dei rischi e delle operazioni transfrontaliere del gruppo;***
- c) individua divergenze sostanziali negli approcci e nelle prassi di vigilanza;***
- d) individua lacune, duplicazioni o incoerenze nelle attività di vigilanza; e***
- e) facilita risposte coordinate agli sviluppi sostanziali che interessano più di uno Stato membro.***

- f) prende in esame le segnalazioni del gruppo che individuano esempi concreti e comprovati di ostacoli al funzionamento del mercato unico derivanti dalle divergenze nelle prassi di vigilanza tra le autorità competenti.*

Il collegio di coordinamento può prendere in esame informazioni relative agli OICVM o ai FIA solo nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento di tali compiti.

9. Sono membri del collegio di coordinamento:

- a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro responsabile della vigilanza di una società di gestione o di un GEFIA appartenente al gruppo;*
- b) l'ESMA; e*
- c) l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante in cui una società di gestione o un GEFIA appartenente al gruppo svolge attività transfrontaliere sostanziali.*

Il collegio di coordinamento è presieduto dall'autorità competente responsabile della vigilanza della società di gestione o del GEFIA appartenente al gruppo che gestisce la quota maggioritaria del valore aggregato del patrimonio di cui al paragrafo 1, lettera a).

Il presidente è responsabile della preparazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione e propone l'elenco delle presenze.

L'ESMA fornisce assistenza amministrativa e di segretariato, anche coordinando la tempestiva diffusione dell'ordine del giorno, dei documenti di riunione e degli inviti ai membri e ai partecipanti.

Se due o più società di gestione o GEFIA gestiscono la medesima quota maggioritaria, le autorità competenti interessate nominano tra loro il presidente. Qualora non riescano a giungere a un accordo entro 20 giorni lavorativi, l'ESMA nomina il presidente previa consultazione delle stesse.

L'ESMA sostiene il presidente nell'agevolare il funzionamento efficace del collegio di coordinamento, anche attraverso l'assistenza amministrativa, analitica e di coordinamento. A tal fine, l'ESMA può effettuare analisi e valutazioni di questioni di competenza del collegio di coordinamento e preparare relazioni e osservazioni a sostegno dei lavori del collegio di coordinamento.

- 10. Il presidente, previa approvazione dei membri del collegio di coordinamento, può invitare un'autorità o un organismo a partecipare a una riunione qualora la loro partecipazione abbia rilevanza sostanziale per le questioni in esame e sia proporzionata al funzionamento efficace ed efficiente del collegio di coordinamento.*

Un'autorità o un organismo invitati a norma del primo comma partecipano solo in relazione alla questione per la quale sono stati invitati. È possibile invitare un'autorità di un paese terzo solo qualora esista un adeguato accordo di cooperazione e le informazioni comunicate a detta autorità siano coperte da garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione. Le informazioni sono comunicate solo nella misura necessaria per la questione in merito alla quale è stata invitata.

- 11. I membri del collegio di coordinamento concordano disposizioni scritte che ne disciplinano il funzionamento. Le disposizioni specificano l'organizzazione pratica del collegio di coordinamento, le informazioni da scambiare, il trattamento delle informazioni riservate, l'interazione con il gruppo e le misure volte a evitare inutili duplicazioni delle segnalazioni, delle richieste di informazioni e delle attività di vigilanza. Tali disposizioni sono riesaminate periodicamente e a seguito di qualsiasi modifica sostanziale della struttura o delle attività del gruppo.*

Qualora entro tre mesi dall'istituzione del collegio di coordinamento non siano state concordate disposizioni scritte, il presidente, previa consultazione dei membri e dell'ESMA, adotta disposizioni provvisorie basate sul modello di cui al paragrafo 15. Le disposizioni provvisorie non modificano i poteri e le responsabilità di alcun membro né impongono obblighi supplementari nei confronti di un membro.

12. *Il presidente, previa approvazione dei membri del collegio di coordinamento, può invitare rappresentanti del gruppo a partecipare a un'intera riunione, o a parte di essa, qualora ciò possa contribuire allo svolgimento dei suoi compiti. La loro partecipazione si limita alla fornitura di informazioni fattuali, chiarimenti delle questioni in esame, esempi di ostacoli al mercato unico derivanti da divergenze nelle prassi di vigilanza tra le autorità competenti e allo scambio di opinioni pertinenti per le attività del gruppo o le operazioni transfrontaliere.*

I rappresentanti del gruppo non partecipano alle deliberazioni tra i membri del collegio di coordinamento né ricevono informazioni riservate in materia di vigilanza riguardanti le valutazioni, le azioni previste o le deliberazioni interne di un membro.

13. *Il collegio di coordinamento registra osservazioni, questioni che richiedono un ulteriore esame da parte delle autorità di vigilanza o convergenza ed eventuali casi di divergenze, duplicazioni o lacune in materia di vigilanza individuati nel corso dei suoi lavori. Qualora siano individuati tali problemi, i membri si adoperano al massimo, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive responsabilità, per esaminarli e affrontarli in modo adeguato. Le osservazioni del collegio di coordinamento non sono vincolanti e non incidono sui poteri, sulle responsabilità o sull'autonomia decisionale dei suoi membri.*

14. *L'ESMA utilizza le conoscenze orizzontali acquisite attraverso la sua partecipazione ai collegi di coordinamento per individuare inutili duplicazioni, lacune normative, incoerenze e altri ostacoli al funzionamento efficiente e uniforme del quadro normativo e di vigilanza dell'Unione. Se del caso, l'ESMA può affrontare tali questioni mediante gli strumenti di convergenza in materia di vigilanza che le sono attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.*
15. *Entro il ... [OP: inserire data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ESMA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare:*
- a) le modalità pratiche necessarie per l'istituzione e il funzionamento uniformi dei collegi di coordinamento;*
 - b) un modello per le disposizioni scritte di cui al paragrafo 11;*
 - c) i criteri per determinare la rilevanza sostanziale ai fini del paragrafo 10;*
 - d) i meccanismi per evitare inutili duplicazioni delle segnalazioni, delle richieste di informazioni e delle attività di vigilanza;*
 - e) le modalità di interazione con i gruppi; e*

f) la forma in cui le osservazioni orizzontali sostanziali possono essere comunicate alle autorità competenti che non sono membri del collegio pertinente.

16. L'istituzione o il funzionamento di un collegio di coordinamento non modifica i compiti, i poteri o le responsabilità conferiti all'ESMA o alle autorità competenti dalla presente direttiva, dalla direttiva 2011/61/UE, dal regolamento (UE) n. 1095/2010 o dal diritto nazionale.

Articolo 110 quater

Poteri dell'ESMA per affrontare le problematiche di carattere transfrontaliero

1. L'ESMA individua su base continuativa le azioni di vigilanza riconducibili alle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante **e alle autorità di vigilanza, a seconda dei casi**, che sono divergenti, costituiscono duplicazioni, risultano ridondanti e carenti **e che** ostacolano l'effettivo esercizio dei diritti di passaporto da parte delle società di gestione, conformemente al capo **III**, sezione 4, della presente direttiva, e dei depositari che esercitano le loro funzioni su base transfrontaliera, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1, **il comitato esecutivo** avvia un dialogo con le autorità competenti **e le autorità di vigilanza** interessate, **a seconda dei casi**, e **■**, ove applicabile, raccoglie informazioni supplementari per individuare problematiche di carattere transfrontaliero esistenti o potenziali.

Qualora, a norma del primo comma, individui problematiche di carattere transfrontaliero esistenti o potenziali, **il comitato esecutivo** propone alle autorità competenti **e alle autorità di vigilanza** interessate, **a seconda dei casi**, azioni correttive per risolverle. **Le azioni correttive non sono vincolanti e individuano il problema in questione, l'esito perseguito e un periodo ragionevole per affrontarlo.**

3. Se, nonostante le azioni correttive di cui al paragrafo 2 o a causa della loro mancata attuazione da parte delle autorità competenti **e delle autorità di vigilanza** interessate, a seconda dei casi, i problemi individuati a norma del paragrafo 2 persistono, **il comitato esecutivo può presentare al consiglio delle autorità di vigilanza una proposta motivata per l'esercizio, da parte dell'ESMA, di uno o più** poteri che le sono conferiti a norma ■ del regolamento (UE) n. 1095/2010 nei casi seguenti:
 - a) le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione impediscono o intendono impedire alla società di gestione di gestire OICVM nel loro territorio, o impongono per tale gestione obblighi non conformi alla presente direttiva;

- b) le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM impediscono o intendono impedire la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o impongono per tale nomina obblighi non conformi alla presente direttiva, ***senza motivi oggettivi e debitamente giustificati relativi all'ammissibilità o alla capacità del depositario di assolvere i propri doveri in relazione all'OICVM interessato, o altrimenti in un modo non conforme alla presente direttiva o al regolamento (UE) 2019/1156;***
- c) una società di gestione o un depositario svolge o intende svolgere funzioni o prestare servizi su base transfrontaliera, nonostante la non conformità al diritto dell'Unione.

L'obbligo di esercitare almeno uno dei poteri di cui al primo comma non pregiudica la capacità dell'ESMA di avvalersi dei poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 al di fuori della procedura di cui al presente articolo.

I

5. L'ESMA pubblica almeno una volta all'anno una relazione sulla sua attività conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 110 quinquies

Composizione delle controversie

Nel caso in cui le autorità competenti non siano d'accordo sulla valutazione, l'azione o l'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui la presente direttiva richiede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, una o più autorità competenti possono sottoporre la questione all'ESMA, che agisce in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

- 48) all'articolo 117, il terzo comma è soppresso;
- 49) all'articolo 118, il paragrafo 2 è soppresso;
- 50) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva.

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la lettera aea) è soppressa;
- b) sono aggiunte le lettere av) e aw) seguenti:

"av) "gruppo UE di un GEFIA e di una società di gestione", in relazione a un determinato GEFIA o a una determinata società di gestione, un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, composto da uno dei soggetti seguenti:

- a) società di gestione, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che sono stabilite nell'Unione e che sono autorizzate conformemente a tale direttiva;
- b) gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva, che sono stabiliti nell'Unione e che sono autorizzati conformemente alla presente direttiva;

- c) imprese di investimento, quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che sono stabilite nell'Unione e che sono autorizzate conformemente a tale direttiva;
 - d) enti creditizi, quali definiti all'articolo **4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che sono stabiliti nell'Unione e che sono autorizzati conformemente a tale **regolamento**;
- aw) "società di gestione di OICVM", una società di gestione quale definita all'articolo **2, paragrafo 1, lettera b)**, della direttiva 2009/65/CE.

¹ ³² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

¹ ³³ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj/eng>).

¹ ³⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

¹ ***Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."***

2) all'articolo 6, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché un GEFIA esterno possa essere autorizzato a prestare, oltre ai servizi di gestione di FIA, anche i servizi seguenti:";

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) è *modificato* il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. ■

Nella domanda di autorizzazione di un GEFIA che si avvale delle risorse umane e tecniche di uno o più soggetti appartenenti *allo stesso* gruppo UE per svolgere la propria attività sono specificate, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), le risorse umane e tecniche in questione. L'autorizzazione di un GEFIA non è subordinata alla condizione che quest'ultimo si astenga dall'utilizzare le risorse di uno o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo UE.";

b) è inserito ■ il seguente paragrafo 6:

"6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione del GEFIA, compreso il programma di attività;

- b) *le condizioni relative alle* procedure e alle tempistiche da rispettare nell'ambito della domanda di autorizzazione del GEFIA, *in conformità del presente articolo, compresi i criteri per ritenere completa una domanda ai fini di tali tempistiche; e*
- c) i metodi e le modalità di trasmissione delle informazioni *di cui alla lettera a).*

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, l'AESFEM istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza.

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera a) non impedisce alle autorità competenti di richiedere le informazioni supplementari che ritengono necessarie per la valutazione di una domanda caso per caso, tenendo conto della natura, della complessità e delle circostanze particolari del caso.

L'AESFEM elabora soluzioni informatiche, compresi modelli *standard*, norme relative ai dati, formati e istruzioni per la comunicazione delle informazioni di cui alla lettera a).

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

- 4) all'articolo 8, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione a uno dei GEFIA elencati di seguito informi di tale autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri interessati:";

- 5) all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti non impongano ai GEFIA di fornire fino al 50 % dell'importo supplementare di fondi propri di cui al paragrafo 3 se essi beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti a norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione.";

6) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché i GEFIA autorizzati nello Stato membro osservino in ogni momento le regole di condotta. Tali regole di condotta assicurano che i GEFIA:";

b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Per assicurare un'applicazione uniforme delle regole di condotta di cui al paragrafo 1 e un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri, l'AESFEM può adottare orientamenti per precisare il contenuto di tali norme.

Nell'elaborare i progetti di orientamenti di cui al presente paragrafo, l'AESFEM istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza."

7) all'articolo 14, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. Se un GEFIA gestisce o intende gestire un FIA su iniziativa di un terzo, compresi i casi in cui tale FIA utilizza il nome di un terzo iniziatore o in cui un GEFIA nomina un terzo iniziatore come delegato ai sensi dell'articolo 20, il GEFIA ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine al momento dell'autorizzazione e, tenendo conto di eventuali conflitti di interessi, dimostra loro, su richiesta, la propria conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. In particolare, il GEFIA dimostra le misure ragionevoli adottate per prevenire i conflitti di interessi derivanti dai rapporti con il terzo o, qualora non sia possibile prevenire tali conflitti di interessi, le modalità con cui individua, gestisce, monitora e, se del caso, divulga tali conflitti di interessi per evitare che incidano negativamente sugli interessi del FIA e dei suoi investitori.";

8) all'articolo 16, il paragrafo 2 decies è sostituito dal seguente:

"2 decies. L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 septies del presente articolo entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 octies del presente articolo entro il 16 aprile 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

9) l'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il **primo comma** è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché i GEFIA rispettino in ogni momento le norme prudenziali.";

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per assicurare un'applicazione uniforme delle norme prudenziali per i GEFIA e un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri, l'AESFEM può adottare orientamenti per specificare il contenuto di tali norme.

Nell'elaborare i progetti di orientamenti di cui al presente paragrafo, l'AESFEM istituisce un gruppo temporaneo di progetto congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti in possesso delle pertinenti competenze in materia di vigilanza."

10) l'articolo 20 è così modificato:

-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Se il GEFIA delega a uno o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo UE l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato I o la prestazione dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, le lettere a) e f) del paragrafo 1 non si applicano."

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La responsabilità del GEFIA *o del depositario* nei confronti dei propri clienti, del FIA e dei suoi investitori non è pregiudicata dal fatto che il GEFIA abbia delegato alcune sue funzioni o servizi a un terzo, *o da qualsiasi ulteriore subdelega, o che abbia delegato* a uno o più soggetti appartenenti *allo stesso* gruppo UE *lo svolgimento delle* proprie funzioni ■ . Il GEFIA non delega le proprie funzioni o i propri servizi né si avvale delle funzioni o dei servizi di uno o più soggetti appartenenti *allo stesso* gruppo UE in misura tale da non poter più essere considerato, in sostanza, il gestore del FIA o il prestatore dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e in misura tale da diventare una società fantasma.";

a bis) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

"Se il subdelegato appartiene allo stesso gruppo UE del GEFIA e del delegato, le lettere a), b), e f) del paragrafo 1 non si applicano.

Qualora una funzione di cui all'allegato I o un servizio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, sia ulteriormente subdelegato, il comma precedente si applica a ciascun livello successivo solo se ogni soggetto della pertinente catena di delega appartiene allo stesso gruppo UE del GEFIA.

Se una funzione o un servizio è delegato o subdelegato a un soggetto che non appartiene allo stesso gruppo UE, il paragrafo 1, primo comma, si applica integralmente a tale delega o subdelega e a qualsiasi successiva subdelega da parte di tale soggetto."

11) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) un ente creditizio avente la sede legale nell'Unione e autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE;

b) un'impresa di investimento avente la sede legale nell'Unione, autorizzata conformemente alla direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE; oppure";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Inoltre, in relazione ai FIA che non prevedono la possibilità di esercitare i diritti di rimborso nel quinquennio successivo alla data degli investimenti iniziali e che, in base alla propria politica di investimento fondamentale, generalmente non investono in attività che debbono essere tenute in custodia conformemente al paragrafo 8, lettera a), o investono generalmente in emittenti o società non quotate allo scopo di acquisire potenzialmente il controllo su tali società a norma dell'articolo 26, le autorità competenti consentono che il depositario sia un soggetto che esercita funzioni di depositario nel quadro di attività professionali o commerciali per le quali è soggetto all'obbligo di registrazione professionale riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o a norme deontologiche e che offrano sufficienti garanzie finanziarie e professionali da consentirgli di esercitare in modo efficace le pertinenti funzioni di depositario e adempiere agli obblighi inerenti a dette funzioni.";

b) al paragrafo 5 *sono aggiunti i commi* seguenti:

"In deroga al primo comma, lettera a), *uno Stato membro può consentire a un GEFIA che gestisce FIA stabiliti nel suo territorio di nominare un depositario che abbia la propria sede legale o sia stabilito in un altro Stato membro* ■ , *purché tale depositario rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), sia debitamente autorizzato a prestare servizi in altri Stati membri a norma, rispettivamente, della direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e sia sottoposto a vigilanza in qualità di depositario nello Stato membro d'origine del depositario.* ■

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma ne informano l'AESFEM e la Commissione. L'AESFEM compila e mantiene aggiornato un elenco di tali Stati membri, lo trasmette alle autorità nazionali competenti e lo pubblica sul sito web dell'AESFEM.

Il depositario di cui al secondo comma non è soggetto ad alcun obbligo regolamentare o di vigilanza aggiuntivo sulla base della sua nomina di FIA autorizzato in un altro Stato membro.

Quando è nominato a norma del secondo comma, il depositario rispetta, nell'esercizio delle sue funzioni in relazione al FIA, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili a tale FIA nello Stato membro d'origine di quest'ultimo e qualsiasi ordine legittimo emesso dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine del FIA con riguardo a tale FIA. Il depositario adotta le disposizioni necessarie per assicurare tale conformità. Ciò non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro d'origine del depositario.";

c) il paragrafo 5 bis è soppresso;

c bis) il paragrafo 16 è così modificato:

"Il depositario, su richiesta, fornisce all'autorità o alle autorità responsabili della sua vigilanza e alle autorità competenti del FIA e del GEFIA tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità a norma della presente direttiva.

Qualora l'autorità o le autorità responsabili della vigilanza del depositario, le autorità competenti del FIA e le autorità competenti del GEFIA siano diverse, esse si scambiano senza indugio tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo o altrimenti ottenute nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi della presente direttiva. ";

c ter) al paragrafo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

"Il depositario notifica senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del FIA e al GEFIA qualsiasi violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili al FIA, degli eventuali obblighi imposti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine del FIA o delle disposizioni del prospetto del FIA. ";

12) all'articolo 22, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La relazione annuale comprende gli elementi seguenti:";

13) all'articolo 29, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le ulteriori informazioni da inserire nella relazione annuale della società non quotata o del FIA a norma del paragrafo 1 contengono un fedele resoconto dell'andamento dell'attività della società non quotata che rappresenti la situazione alla fine del periodo oggetto della relazione annuale. Tale relazione contiene altresì indicazioni concernenti:";

14) al capo VI, il titolo è sostituito dal seguente:

"DIRITTI DEI GEFIA UE DI GESTIRE FIA UE NELL'UNIONE";

15) gli articoli 30 bis, 31, 32 e 32 bis sono soppressi;

16) all'articolo 33, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Entro 15 giorni *lavorativi* dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 2 o entro un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA trasmettono detta documentazione completa alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest'ultima.";

17) all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa commercializzare presso gli investitori professionali nell'Unione quote o azioni dei FIA non UE che gestisce e dei FIA di alimentazione (feeder) UE, qualora il FIA di destinazione (master) non sia un FIA UE gestito da un GEFIA UE autorizzato, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.";

18) all'articolo 36, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 35, gli Stati membri possono consentire a un GEFIA UE autorizzato di commercializzare presso gli investitori professionali, solo nel loro territorio, quote o azioni dei FIA non UE che gestisce e dei FIA di alimentazione (feeder) UE, qualora il FIA di destinazione (master) non sia un FIA UE gestito da un GEFIA UE autorizzato, a condizione che:";

19) all'articolo 43 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri ospitanti non impongono al GEFIA di avere una presenza fisica nel loro territorio né di nominare un soggetto terzo nello Stato membro ospitante ai fini del paragrafo 1 o per qualsiasi altro scopo connesso all'attività del GEFIA in tale Stato membro ospitante.";

20) l'articolo 45 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La vigilanza prudenziale su un GEFIA spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, indipendentemente dal fatto che questi gestisca o commercializzi FIA in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/1156 che attribuiscono la responsabilità della vigilanza sul GEFIA alle autorità competenti dello Stato membro che lo ospita.

2. La vigilanza sul rispetto degli articoli 12 e 14 da parte di un GEFIA spetta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA qualora quest'ultimo gestisca FIA tramite una succursale in tale Stato membro.";

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono disporre che un GEFIA che gestisce FIA sul suo territorio, avvalendosi o meno di una succursale, fornisca le informazioni necessarie per la vigilanza sul rispetto da parte del GEFIA delle norme applicabili per le quali tali autorità competenti sono responsabili.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- "4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA che accertino che un GEFIA che gestisce FIA sul suo territorio, avvalendosi o meno di una succursale, viola una delle norme sul rispetto delle quali esse hanno la responsabilità di vigilare ingiungono al GEFIA di porre fine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.";

d) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

- "7. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante un GEFIA che hanno chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il GEFIA che gestisce FIA sul suo territorio, avvalendosi o meno di una succursale, abbia violato gli obblighi imposti dalle norme sul rispetto delle quali esse non hanno la responsabilità di vigilare ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, che adotta le misure opportune, anche chiedendo, se necessario, informazioni supplementari alle pertinenti autorità di vigilanza nei paesi terzi.
8. Se, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA a norma del paragrafo 7 o perché tali misure risultano inadeguate o perché tale Stato membro non agisce entro tempi ragionevoli, il GEFIA persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori del FIA interessato, la stabilità finanziaria o l'integrità del mercato nello Stato membro ospitante del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA di cui al paragrafo 7, dopo averne informato le autorità competenti del suo Stato membro d'origine, possono adottare tutte le idonee misure per proteggere gli investitori del FIA in questione, la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato nello Stato membro ospitante.";

21) sono inseriti i seguenti articoli da 47 bis a **47 ter**:

"Articolo 47 bis

Collegi di coordinamento per grandi gruppi transfrontalieri di società di gestione e di GEFIA

1. Entro il [**OP**: inserire la data corrispondente a **18** mesi **dalla data di** entrata in vigore **della presente direttiva**] l'AESFEM individua **i gruppi** di società di gestione **e di GEFIA** che **soddisfano entrambe** le condizioni seguenti:
 - a) **il valore aggregato del patrimonio gestito nell'Unione dalle** società di gestione **e dai GEFIA appartenenti al** gruppo **è pari o superiore** a 300 miliardi di EUR, **calcolato come media mobile nel corso dei 24 mesi precedenti; e**
 - b) **le società di gestione o i GEFIA appartenenti al** gruppo sono stabiliti in più di uno Stato membro o **il gruppo svolge attività di gestione patrimoniale** in più di uno Stato membro **attraverso la gestione o la commercializzazione di OICVM o FIA.**

I

2. *L'AESFEM pubblica e gestisce un elenco dei gruppi individuati a norma del paragrafo 1 e riesamina tale elenco ogni due anni.*

2 bis. Nel condurre il riesame, l'AESFEM tiene conto degli sviluppi nell'entità e nella struttura del settore della gestione patrimoniale dell'Unione e della necessità di assicurare che il presente articolo rimanga limitato ai gruppi le cui dimensioni, complessità e attività transfrontaliere giustificano un coordinamento della vigilanza rafforzato ai fini dell'eventuale consulenza fornita a norma del paragrafo 5.

3. *Un gruppo incluso nell'elenco rimane soggetto al presente articolo fino al completamento del successivo riesame biennale. Nel corso di tale periodo il pertinente collegio di coordinamento prende in esame le attività e le operazioni transfrontaliere del gruppo conformemente al paragrafo 8.*

Una volta ultimato l'esame biennale, l'AESFEM rimuove il gruppo dall'elenco se detto gruppo non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM specifica la data in cui la rimozione ha effetto, concedendo tempo sufficiente per la conclusione ordinata dei lavori in corso del collegio di coordinamento istituito a norma del presente articolo.

4. *Ai fini del presente articolo, per "gruppo" si intende un'impresa madre e le sue imprese figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE, laddove almeno due società di gestione o GEFIA appartenenti a tale gruppo sono stabiliti nell'Unione.*

■

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo [56] al fine di modificare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi nell'entità e nella struttura del settore della gestione patrimoniale dell'Unione e della necessità di assicurare che il presente articolo rimanga limitato ai gruppi le cui dimensioni, complessità e attività transfrontaliere giustificano un coordinamento della vigilanza rafforzato.*

Prima di fornire consulenza alla Commissione in merito a una modifica della soglia, l'AESFEM consulta le autorità competenti e corrobora la consulenza con adeguate prove statistiche e concernenti il mercato e la vigilanza.

■

6. **■** L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) *la metodologia di calcolo del valore del patrimonio di cui al paragrafo 1, lettera a), compreso il trattamento dei dispositivi di gestione infragruppo e la necessità di evitare il doppio conteggio;*
- b) *le date di riferimento, le fonti di dati e le procedure da utilizzare per individuare i gruppi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1;*
- c) *la metodologia per individuare la società di gestione o il GEFIA che gestisce la quota maggioritaria del valore aggregato del patrimonio ai fini del paragrafo 9;*
- d) *le procedure per l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al paragrafo 2; e*
- e) *i criteri da applicare per determinare se le attività transfrontaliere di una società di gestione o di un GEFIA incidono sostanzialmente su uno Stato membro ospitante ai fini del paragrafo 9, lettera c).*

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire data].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. *Entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione o dall'aggiornamento dell'elenco di cui al paragrafo 2, l'AESFEM ne dà notifica alle autorità competenti di cui al paragrafo 9. Per ciascun gruppo incluso nell'elenco è istituito un unico collegio di coordinamento. Il collegio di coordinamento si considera istituito alla data di tale notifica.*

I

8. *Il collegio di coordinamento facilita la convergenza, la cooperazione, la consultazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i suoi membri in relazione alle società di gestione e ai GEFIA appartenenti al gruppo. Non esercita i poteri di vigilanza o decisionali conferiti all'AESFEM o a un'autorità competente.*

I

In particolare, il collegio di coordinamento:

- a) facilita lo scambio di pertinenti informazioni, valutazioni e pareri in materia di vigilanza;*
- b) promuove una comprensione comune delle attività, della governance, dei dispositivi di gestione dei rischi e delle operazioni transfrontaliere del gruppo;*
- c) individua divergenze sostanziali negli approcci e nelle prassi di vigilanza;*
- d) individua lacune, duplicazioni o incoerenze nelle attività di vigilanza; e*
- e) facilita risposte coordinate agli sviluppi sostanziali che interessano più di uno Stato membro.*
- f) prende in esame le segnalazioni del gruppo che individuano esempi concreti e comprovati di ostacoli al funzionamento del mercato unico derivanti dalle divergenze nelle prassi di vigilanza tra le autorità competenti.*

Il collegio di coordinamento può prendere in esame informazioni relative agli OICVM o ai FIA solo nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento di tali compiti.

9. Sono membri del collegio di coordinamento:

- a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro responsabile della vigilanza di una società di gestione o di un GEFIA appartenente al gruppo;**
- b) l'AESFEM; e**
- c) l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante in cui una società di gestione o un GEFIA appartenente al gruppo svolge attività transfrontaliere sostanziali.**

Il collegio di coordinamento è presieduto dall'autorità competente responsabile della vigilanza della società di gestione o del GEFIA appartenente al gruppo che gestisce la quota maggioritaria del valore aggregato del patrimonio di cui al paragrafo 1, lettera a).

Il presidente è responsabile della preparazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione e propone l'elenco delle presenze.

L'AESFEM fornisce assistenza amministrativa e di segretariato, anche coordinando la tempestiva diffusione dell'ordine del giorno, dei documenti di riunione e degli inviti ai membri e ai partecipanti.

Se due o più società di gestione o GEFIA gestiscono la medesima quota maggioritaria, le autorità competenti interessate nominano tra loro il presidente. Qualora non riescano a giungere a un accordo entro 20 giorni lavorativi, l'AESFEM nomina il presidente previa consultazione delle stesse.

L'AESFEM sostiene il presidente nell'agevolare il funzionamento efficace del collegio di coordinamento, anche attraverso l'assistenza amministrativa, analitica e di coordinamento. A tal fine, l'AESFEM può effettuare analisi e valutazioni di questioni di competenza del collegio e preparare relazioni e osservazioni a sostegno dei lavori del collegio.

- 10. Il presidente, previa approvazione dei membri del collegio di coordinamento, può invitare un'autorità o un organismo a partecipare a una riunione qualora la loro partecipazione abbia rilevanza sostanziale per le questioni in esame e sia proporzionata al funzionamento efficace ed efficiente del collegio di coordinamento.*

Un'autorità o un organismo invitati a norma del primo comma partecipano solo in relazione alla questione per la quale sono stati invitati. È possibile invitare un'autorità di un paese terzo solo qualora esista un adeguato accordo di cooperazione e le informazioni comunicate a detta autorità siano coperte da garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione. Le informazioni sono comunicate solo nella misura necessaria per la questione in merito alla quale è stata invitata.

11. I membri del collegio di coordinamento concordano disposizioni scritte che ne disciplinano il funzionamento. Le disposizioni specificano l'organizzazione pratica del collegio di coordinamento, le informazioni da scambiare, il trattamento delle informazioni riservate, l'interazione con il gruppo e le misure volte a evitare inutili duplicazioni delle segnalazioni, delle richieste di informazioni e delle attività di vigilanza. Tali disposizioni sono riesaminate periodicamente e a seguito di qualsiasi modifica sostanziale della struttura o delle attività del gruppo.

Qualora entro tre mesi dall'istituzione del collegio di coordinamento non siano state concordate disposizioni scritte, il presidente, previa consultazione dei membri e dell'AESFEM, adotta disposizioni provvisorie basate sul modello di cui al paragrafo 15. Le disposizioni provvisorie non modificano i poteri e le responsabilità di alcun membro né impongono obblighi supplementari nei confronti di un membro.

12. Il presidente, previa approvazione dei membri del collegio di coordinamento, può invitare rappresentanti del gruppo a partecipare a un'intera riunione, o a parte di essa, qualora ciò possa contribuire allo svolgimento dei suoi compiti. La loro partecipazione si limita alla fornitura di informazioni fattuali, chiarimenti delle questioni in esame ed esempi di ostacoli al mercato unico derivanti da divergenze nelle prassi di vigilanza tra le autorità competenti, nonché allo scambio di opinioni pertinenti per le attività del gruppo o le operazioni transfrontaliere.

I rappresentanti del gruppo non partecipano alle deliberazioni tra i membri del collegio di coordinamento né ricevono informazioni riservate in materia di vigilanza riguardanti le valutazioni, le azioni previste o le deliberazioni interne di un membro.

- 13. Il collegio di coordinamento registra osservazioni, questioni che richiedono un ulteriore esame da parte delle autorità di vigilanza o convergenza ed eventuali casi di divergenze, duplicazioni o lacune in materia di vigilanza individuati nel corso dei suoi lavori. Qualora siano individuati tali problemi, i membri si adoperano al massimo, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive responsabilità, per esaminarli e affrontarli in modo adeguato. Le osservazioni del collegio di coordinamento non sono vincolanti e non incidono sui poteri, sulle responsabilità o sull'autonomia decisionale dei suoi membri.*
- 14. L'AESFEM utilizza le conoscenze orizzontali acquisite attraverso la sua partecipazione ai collegi di coordinamento per individuare inutili duplicazioni, lacune normative, incoerenze e altri ostacoli al funzionamento efficiente e uniforme del quadro normativo e di vigilanza dell'Unione. Se del caso, l'AESFEM può affrontare tali questioni mediante gli strumenti di convergenza in materia di vigilanza che le sono attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.*

- 15. Entro il ... [OP: inserire data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] l'AESFEM emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare:**
- a) le modalità pratiche necessarie per l'istituzione e il funzionamento uniformi dei collegi di coordinamento;**
 - b) un modello per le disposizioni scritte di cui al paragrafo 11;**
 - c) i criteri per determinare la rilevanza sostanziale ai fini del paragrafo 10;**
 - d) i meccanismi per evitare inutili duplicazioni delle segnalazioni, delle richieste di informazioni e delle attività di vigilanza;**
 - e) le modalità di interazione con i gruppi; e**
 - f) la forma in cui le osservazioni orizzontali sostanziali possono essere comunicate alle autorità competenti che non sono membri del collegio pertinente.**
- 16. L'istituzione o il funzionamento di un collegio di coordinamento non modifica i compiti, i poteri o le responsabilità conferiti all'AESFEM o alle autorità competenti dalla presente direttiva, dalla direttiva 2009/65/CE, dal regolamento (UE) n. 1095/2010 o dal diritto nazionale.**

Poteri dell'AESFEM per affrontare le problematiche di carattere transfrontaliero

1. L'AESFEM ■ individua su base continuativa le azioni di vigilanza riconducibili alle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante *o alle autorità di vigilanza, a seconda dei casi*, che sono divergenti, costituiscono duplicazioni, risultano ridondanti e carenti e che ostacolano l'effettivo esercizio dei diritti di passaporto da parte dei GEFIA, conformemente all'articolo 33 della presente direttiva, e dei depositari che esercitano le loro funzioni su base transfrontaliera, a norma dell'articolo 21, paragrafo 5.
2. Ai fini del paragrafo 1, *il comitato esecutivo* avvia un dialogo con le autorità competenti *e le autorità di vigilanza* interessate, *a seconda dei casi*, e, ove applicabile, raccoglie informazioni supplementari per individuare problematiche di carattere transfrontaliero esistenti o potenziali.

Qualora, a norma del primo comma, individui problematiche di carattere transfrontaliero esistenti o potenziali, *il comitato esecutivo* propone alle autorità competenti *e alle autorità di vigilanza* interessate, *a seconda dei casi*, azioni correttive per risolverle. *Le azioni correttive non sono vincolanti e individuano il problema in questione, l'esito perseguito e un periodo ragionevole per affrontarlo.*

3. Se, nonostante le azioni correttive di cui al paragrafo 2 o a causa della loro mancata attuazione da parte delle autorità competenti *e delle autorità di vigilanza* interessate, *a seconda dei casi*, i problemi individuati a norma del paragrafo 2 persistono, *il comitato esecutivo può presentare al consiglio delle autorità di vigilanza una proposta motivata per l'esercizio, da parte dell'AESFEM, di uno o più* poteri che le sono conferiti a norma ■ del regolamento (UE) n. 1095/2010 almeno nei casi seguenti:
- a) le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA impediscono o intendono impedire al GEFIA di gestire FIA nel loro territorio o impongono per tale gestione obblighi non conformi alla presente direttiva;
 - b) le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA o quelle dello Stato membro d'origine del FIA impediscono o intendono impedire la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro di cui all'articolo 21, paragrafo 5, o impongono per tale nomina obblighi non conformi alla presente direttiva, *senza motivi oggettivi e debitamente giustificati relativi all'ammissibilità o alla capacità del depositario di assolvere i propri doveri in relazione al FIA interessato, o altrimenti in un modo non conforme alla presente direttiva o al regolamento (UE) 2019/1156;*

- c) un GEFIA o un depositario svolge o intende svolgere funzioni o prestare servizi su base transfrontaliera, nonostante la non conformità al diritto dell'Unione.

L'obbligo di esercitare almeno uno dei poteri di cui al primo comma non pregiudica la capacità dell'AESFEM di avvalersi dei poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 al di fuori della procedura di cui al presente articolo.

I

- 5. L'AESFEM pubblica almeno una volta all'anno una relazione sulla sua attività conformemente ai paragrafi da 1 a 3.";

22) l'articolo 50 è così modificato:

- a) il paragrafo 5 octies è sostituito dal seguente:

"5 octies. Se *lo Stato membro d'origine di un FIA consente al GEFIA di tale FIA di nominare un depositario avente la sede legale o* stabilito in uno Stato membro diverso *dallo Stato membro d'origine* del FIA, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, e se le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un FIA o, nel caso in cui il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA hanno fondati motivi di *ritenere* che un depositario non soggetto alla vigilanza di tali autorità competenti *compia o abbia compiuto atti contrari alla presente direttiva*, dette autorità competenti ne informano senza indugio l'AESFEM e *l'autorità o* le autorità *responsabili della vigilanza* del depositario interessato nel modo più specifico possibile. *L'autorità o* le autorità *responsabili della vigilanza del depositario* adottano misure appropriate e comunicano all'AESFEM e alle autorità competenti notificanti il risultato dell'intervento. ■

Il presente paragrafo fa salve le competenze delle autorità competenti notificanti.

Qualora, nonostante le misure adottate dall'autorità o dalle autorità responsabili della vigilanza del depositario o perché tali misure si rivelano inadeguate o perché le autorità non intervengono entro un termine ragionevole, il depositario continui a tenere un comportamento che potrebbe ledere gli interessi degli investitori del FIA o violi in altro modo la presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del FIA o, nel caso in cui il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA possono:

a) dopo aver informato l'autorità o le autorità responsabili della vigilanza del depositario, adottano tutte le misure appropriate necessarie per proteggere gli investitori del FIA, anche impedendo temporaneamente al depositario di prestare ulteriori servizi di depositario a soggetti nel territorio dello Stato membro d'origine del FIA. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del FIA informano senza indebito ritardo la Commissione e l'AESFEM di tali misure; oppure

b) rinviando il caso all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

b) è inserito il seguente paragrafo 5 decies:

"5 decies. In deroga ai paragrafi da 5 ter a 5 septies, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera r), punto ii), intendono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lo fanno secondo la procedura di cui all'articolo 14 ter del regolamento (UE) 2019/1156.";

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'AESFEM può elaborare orientamenti che forniscono indicazioni alle autorità competenti nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), nonché indicazioni sulle situazioni che potrebbero portare alla presentazione delle richieste di cui ai paragrafi 5 ter e 5 septies. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'AESFEM tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA.";

23) all'articolo 54, il paragrafo 4 è soppresso;

24) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55

Composizione delle controversie

Nel caso in cui le autorità competenti non siano d'accordo sulla valutazione, l'azione o l'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui la presente direttiva richiede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, una o più autorità competenti possono sottoporre la questione all'AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

25) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro che si avvalga di una deroga o di un'opzione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 octies, o degli articoli 22, 28 o 43, ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni su un sito web o con altri mezzi facilmente accessibili.";

26) all'articolo 61, il paragrafo 2 è soppresso;

27) all'articolo 69 -bis, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa.

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione agli elementi seguenti:

- a) l'autorizzazione e le condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
- b) la prestazione di servizi di investimento o l'esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;
- c) la vigilanza sulle imprese di investimento, l'applicazione delle norme applicabili da parte delle autorità competenti e la cooperazione tra le autorità competenti ai fini di tale vigilanza e applicazione.

3. Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi di investimento o effettuano una o più attività di investimento:

- a) articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, articolo 14 e articoli da 16 a 17;

- b) capo II del titolo II, escluso l'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma;
- c) capo III del titolo II, esclusi l'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9;
- d) articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86.";

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) i punti 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:

12) "mercato di crescita per le PMI": un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014;

13) "piccole e medie imprese": imprese quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8 ter), del regolamento (UE) n. 600/2014;"

b) il punto 18) è sostituito dal seguente:

18) "gestore del mercato": un gestore del mercato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) n. 600/2014;"

c) è inserito il seguente punto 18 bis):

"18 bis) "gestore del mercato paneuropeo" o "PEMO": un gestore del mercato paneuropeo quale definito all'articolo 2, punto 10 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014;"

d) i punti da 21) a 24) sono sostituiti dai seguenti:

- 21) "mercato regolamentato": un mercato regolamentato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) n. 600/2014;
- 22) "sistema multilaterale di negoziazione" o "MTF": un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 600/2014;
- 23) "sistema organizzato di negoziazione" o "OTF": un sistema organizzato di negoziazione quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 600/2014;
- 24) "sede di negoziazione": una sede di negoziazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) n. 600/2014;"

e) il punto 30) è sostituito dal seguente:

- "30) "succursale": una succursale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 600/2014;"

f) il punto 38) è sostituito dal seguente:

- "38) "negoziazione "matched principal"": una negoziazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 52), del regolamento (UE) n. 600/2014;"

g) i punti 55) e 56) sono sostituiti dai seguenti:

"55) "Stato membro d'origine":

- a) se l'impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede centrale;
- b) se l'impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
- c) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;

56) "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento o esercita attività di investimento;"

3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Revoca delle autorizzazioni

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di investimento che:

- a) non si sia avvalsa dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio, vi rinunci espressamente o abbia cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
- b) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfi più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione, anche qualora non rispetti più le condizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- d) abbia violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento;

- e) rientri in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Le autorità competenti informano l'ESMA di ogni revoca di un'autorizzazione.

* Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).";

- 5) all'articolo 16, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"Il presente paragrafo non si applica agli MTF o agli OTF gestiti da un'impresa di investimento.";

- 6) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Agli effetti del presente articolo e dell'articolo 2 octies del regolamento (UE) n. 600/2014, si ritiene che le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche perseguano una strategia di "market making" quando, in qualità di membri o partecipanti in una o più sedi di negoziazione e operando per conto proprio, la loro strategia implichi la trasmissione di quotazioni ferme simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi relative a uno o più strumenti finanziari in un'unica sede di negoziazione o in diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato complessivo.";

- 7) gli articoli da 18 a 20 sono soppressi;
- 8) all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, qualora l'ESMA non sia incaricata dell'autorizzazione e della vigilanza delle attività delle imprese di investimento a norma dell'articolo 38 octies bis del regolamento (UE) n. 600/2014, vigilino su tali attività per accertare che rispettino le condizioni di esercizio previste dalla presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se l'impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.";

- 9) al titolo II, capo II, le sezioni 3 e 4 sono soppresse;

- 10) l'articolo 34 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Il presente articolo non si applica alla prestazione di servizi di investimento o all'esercizio di attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 8 e 9.";

- b) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

- c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 5.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

11) all'articolo 35, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Il presente articolo non si applica alla prestazione di servizi di investimento o all'esercizio di attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 8 e 9.";

12) gli articoli da 36 a 38 sono soppressi;

13) all'articolo 41, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La succursale dell'impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli 16, 17, 23, 24, 25 e 27, all'articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 30, 31 e 32 della presente direttiva nonché agli articoli 2 duovicies, 2 quinvicies, 2 septvicies, e agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.";

14) il titolo III è soppresso;

15) il titolo del titolo IV è sostituito dal seguente:

"TITOLO IV LIMITI DI POSIZIONE IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI E NOTIFICHE";

16) l'articolo 57 è così modificato:

a) il titolo dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Limiti di posizione in strumenti derivati su merci";

b) il paragrafo 8 è soppresso;

c) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. I limiti di posizione sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.

10. L'autorità competente trasmette i particolari sui limiti di posizione che ha stabilito all'ESMA, che a sua volta pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito web una banca dati con informazioni sintetiche sui limiti di posizione.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo 15:

"15. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 58, ogni riferimento ai contratti OTC si intende fatto ai contratti negoziati al di fuori di una sede di negoziazione dell'UE.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 58, ogni riferimento alle autorità competenti si intende fatto, qualora l'ESMA sia l'autorità competente a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, alla pertinente autorità nazionale di vigilanza competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 bis), di tale regolamento.";

17) l'articolo 58 è così modificato:

a) il titolo dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Notifica delle posizioni in base ai partecipanti al mercato";

b) il paragrafo 1 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le scomposizioni di cui al paragrafo 2 operano una distinzione fra:

- a) le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali;
- b) le altre posizioni.";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato delle scomposizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

Nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, la notifica non pregiudica gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE.";

e) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

18) all'articolo 69, paragrafo 2, è aggiunta la lettera l bis) seguente:

"l bis) imporre alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione di modificare le regole di un mercato regolamentato, di un MTF o di un OTF conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014;"

19) all'articolo 70, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché la violazione di almeno una delle disposizioni seguenti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 sia considerata come un'infrazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014:

- a) riguardo alla presente direttiva:
- i) articolo 8, lettera b);
 - ii) articolo 9, paragrafi da 1 a 6;
 - iii) articolo 11, paragrafi 1 e 3;
 - iv) articolo 16, paragrafi da 1 a 11;
 - v) articolo 17, paragrafi da 1 a 6;
 - vi) articolo 21, paragrafo 1;
 - vii) articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3;
 - viii) articolo 24, paragrafi da 1 a 5 e da 7 a 10, e articolo 24, paragrafo 11, primo e secondo comma;
 - ix) articolo 25, paragrafi da 1 a 6;
 - x) articolo 26, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 26, paragrafi 2 e 3;
 - xi) articolo 27, paragrafi da 1 a 8;
 - xii) articolo 28, paragrafi 1 e 2;

- xiii) articolo 29, paragrafo 2, primo comma, articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, articolo 29, paragrafo 3, prima frase, articolo 29, paragrafo 4, primo comma, e articolo 29, paragrafo 5;
- xiv) articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, prima frase;
- xv) articolo 34, paragrafo 2, articolo 34, paragrafo 4, prima frase, articolo 34, paragrafo 5, prima frase;
- xvi) articolo 35, paragrafo 2, articolo 35, paragrafo 7, primo comma, articolo 35, paragrafo 10, prima frase;
- xvii) articolo 57, paragrafi 1 e 2;
- xviii) articolo 58, paragrafi da 2 a 4;
- b) riguardo al regolamento (UE) n. 600/2014:
 - i) articolo 2 bis, paragrafi 1, 3 e 4;
 - ii) articolo 2 quinquies, paragrafi da 1 a 6 e 8;
 - iii) articolo 2 sexies, paragrafi 1 e 2;
 - iv) articolo 2 septies, paragrafi 1, 1 bis e 2;

- v) articolo 2 octies, paragrafi da 1 a 8, articolo 2 octies, paragrafo 9, primo comma, articolo 2 octies, paragrafo 10, primo comma, prima e seconda frase, e secondo comma;
- vi) articolo 2 nonies, paragrafo 1;
- vii) articolo 2 decies, paragrafo 1, primo e secondo comma, articolo 2 decies, paragrafi da 2 a 4, e articolo 2 decies, paragrafo 5, seconda frase;
- viii) articolo 2 undecies, paragrafi 1 e 4;
- ix) articolo 2 duodecies, paragrafo 1, articolo 2 duodecies, paragrafo 2, primo, secondo e quarto comma;
- x) articolo 2 terdecies, paragrafi 1, 2, 3, 3 bis, 5 e 6;
- xi) articolo 2 quaterdecies;
- xii) articolo 2 quindecies, paragrafo 1, articolo 2 quindecies, paragrafo 2, primo comma, e articolo 2 quindecies, paragrafo 3, primo comma;
- xiii) articolo 2 sexdecies, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e articolo 2 sexdecies, paragrafo 3, prima frase;

- xiv) articolo 2 octodecies, paragrafo 5;
- xv) articolo 2 novodecies, paragrafo 1;
- xvi) articolo 2 vices, paragrafo 1;
- xvii) articolo 2 duovices, paragrafi da 1 a 5, 7 e 8;
- xviii) articolo 2 tervices;
- xix) articolo 2 quaterVICES;
- xx) articolo 2 quinvices, paragrafi da 1 a 3, articolo 2 quinvices, paragrafo 3 bis, primo e secondo comma, e articolo 2 quinvices, paragrafo 5;
- xxi) articolo 2 sexvices, paragrafi 3, 3 bis e 7;
- xxii) articolo 2 septvices, paragrafi da 1 a 4, articolo 2 septvices, paragrafo 6, primo e secondo comma, e articolo 2 septvices, paragrafo 7, prima e seconda frase;
- xxiii) articolo 3, paragrafi 1 e 3;

- xxiv) articolo 4, paragrafo 3, primo comma;
- xxv) articolo 5;
- xxvi) articolo 6;
- xxvii) articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, prima frase;
- xxviii) articolo 8, paragrafo 1;
- xxix) articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2;
- xxx) articolo 8 ter;
- xxxi) articolo 10;
- xxxii) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, articolo 11, paragrafo 1 bis, secondo comma, articolo 11, paragrafo 1 ter, e articolo 11, paragrafo 3, quarto comma;
- xxxiii) articolo 11 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, e articolo 11 bis, paragrafo 1, quarto comma;
- xxxiv) articolo 12, paragrafo 1;

- xxxv) articolo 13, paragrafi 1 e 2;
- xxxvi) articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3;
- xxxvii) articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo comma, prima e terza frase, e quarto comma, articolo 15, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 4, seconda frase;
- xxxviii) articolo 17, paragrafo 1, seconda frase;
- xxxix) articolo 17 bis, paragrafo 1;
- xl) articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, e articolo 20, paragrafo 2, prima frase;
- xli) articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;
- xlii) articolo 22, paragrafo 2;
- xliii) articolo 22 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 8;
- xliv) articolo 22 ter, paragrafo 1;

- xliv) articolo 22 quater, paragrafo 1;
- xlvi) articolo 23, paragrafi 1 e 2;
- xlvii) articolo 25, paragrafi 1 e 2;
- xlviiii) articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi da 2 a 5, articolo 26, paragrafo 6, primo comma, articolo 26, paragrafo 7, dal primo al quinto comma e ottavo comma;
- xliv) articolo 27, paragrafo 1;
- l) articolo 27 septies, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 27 octies, paragrafi da 1 a 5, e articolo 27 decies, paragrafi da 1 a 4, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3;
- li) articolo 28, paragrafo 1;
- lii) articolo 29, paragrafi 1 e 2;
- liii) articolo 30, paragrafo 1;

- liv) articolo 31, paragrafo 3;
- lv) articolo 34 bis, paragrafo 1, e articolo 34 bis, paragrafo 3, prima frase;
- lvi) articolo 34 ter, paragrafi 1 e 2;
- lvii) articolo 34 quater;
- lviii) articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3;
- lix) articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3;
- lx) articolo 37, paragrafi 1 e 3;
- lxi) articolo 39 bis;
- lxii) articoli 40, 41 e 42.

4. Sono altresì considerati violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 la prestazione di servizi di investimento o l'esercizio di attività di investimento senza l'autorizzazione o l'approvazione richiesta ai sensi delle seguenti disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014:
- a) articolo 5 o articolo 6, paragrafo 2, o articolo 34, 35 o 39 della presente direttiva;
 - b) articolo 2 bis, articolo 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 600/2014 o articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, articolo 27 ter dello stesso regolamento.";

20) l'articolo 79 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 8 è soppresso;

21) l'articolo 86 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è soppresso;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un'impresa di investimento sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento interessata.";

22) all'articolo 87 bis, i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, le imprese di investimento o gli emittenti trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
 - b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento e gli emittenti ottengano un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della presente direttiva accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;

- ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

* Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).";

23) l'articolo 89 è così modificato:

- a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafo 7, e all'articolo 79, paragrafo 8, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafo 7, e all'articolo 79, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 12, dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 24, paragrafo 13, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'articolo 65, paragrafo 7, o dell'articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 4

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2009/65/CE è sostituito dal seguente:

- 1) "Funzioni minime di gestione degli investimenti che una società di gestione svolge nella gestione di un OICVM
- 1) Gestione di portafogli
- 2) Gestione del rischio
- 2) Altre funzioni supplementari che una società di gestione può svolgere durante la gestione collettiva di un OICVM
- 1) Amministrazione
 - a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
 - b) servizio di informazione per i clienti;
 - c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
 - d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile;
 - e) tenuta del registro dei detentori delle quote;
 - f) distribuzione dei proventi;
 - g) emissione e riscatto delle quote;
 - h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati);
 - i) tenuta delle registrazioni contabili.
- 2) Commercializzazione".